

**COMUNE DI CONCO**  
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI  
INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI  
INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PRIVATI IN  
CONTROLLO PUBBLICO (D.LGS. N. 39/2013).

approvato con deliberazione di G.M. n. 52 del 9.7.2015

## INDICE

1	Oggetto del Regolamento.
2	Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
3	Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità.
4	Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs, 39/2013.
5	Competenze del responsabile della prevenzione della corruzione.
6	Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013.
7	Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo.
8	Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale.
9	Svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti.
10	Vigilanza e sanzioni.
11	Disposizioni finali ed entrata in vigore.

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, dello stesso D.Lgs. 39/2013 in particolare:
  - a) la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: “incarichi”), in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall’esercizio della stessa potestà per effetto dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 38/2013;
  - b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui a D.lgs. 39/2013 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 2**  
**PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI.**

1. Le autodichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell’avvenuta loro presentazione (art. 20, c. 1).
2. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli incarichi (art. 20, c. 4).
3. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’organo che ha conferito l’incarico la autodichiarazione di cui al comma 1.
4. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni, nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da questo Comune, devono essere inviati, tempestivamente, al responsabile del piano della corruzione (di seguito: “responsabile”) affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall’articolo 15 del D.Lgs. 39/2013.
5. Il responsabile vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune a cura dei competenti dirigenti.

**Articolo 3**  
**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE  
DELL’INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o nominati dal consiglio comunale, o della giunta comunale, o del sindaco, nonché i titolari di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, interni ed esterni, di questo Comune hanno l’obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all’organo che ha conferito la carica o l’incarico nonché al responsabile:
  - a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
  - b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.Lgs. 196/2003.

**Articolo 4**  
**EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 39/2013**

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto.

2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.Lgs. 39/2013 comporta la decadenza dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013.

#### **Articolo 5**

#### **COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Al responsabile compete:
  - vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che in questo Comune siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.
  - emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni utili al conferimento degli incarichi;
  - verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconfiribilità previste dai Capi II e III del D.Lgs. 39/2013 nonché dall'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito: "D.Lgs. 165/2001") autodichiarata dai soggetti interessati.
  - accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza.
  - attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità, ovvero di decadenza, ovvero di inconfiribilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconfiribilità di cui al comma 1:
  - all'Autorità nazionale anticorruzione;
  - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
  - alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
  - all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai dirigenti;
3. Il responsabile provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.c.p. allorchè si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

#### **Articolo 6**

#### **PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' E DI DECADENZA E DI INCONFIRIBILITA' DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D.LGS. 39/2013**

1. Il responsabile, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico, o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico, di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati; ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.
3. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il responsabile provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
  - a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
  - b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
  - c) la inconfiribilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato;
4. Nel decreto, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai responsabili dei servizi comunque interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013.
6. I decreti sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi decreti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo.

**Articolo 7**  
**PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELGI INCARICHI**  
**DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO**

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi, il relativo potere sostitutivo è attribuito:
  - per gli incarichi di competenza del Sindaco, al vice-sindaco; nel caso in cui il vice-sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età;
  - al segretario generale, per gli incarichi di competenza dei dirigenti; nel caso in cui il segretario generale sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi ad altro dirigente indicato dal Sindaco.

**Articolo 8**  
**REVOCA AL "RESPONSABILE ANTICORRUZIONE" DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO DI**  
**VERTICE O DIRIGENZIALE**

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile dell'anticorruzione, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro trenta giorni dalla data, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame.
3. L'organo competente ad adottare il predetto provvedimento di revoca ha l'obbligo di comunicarlo, tempestivamente, all'Autorità nazionale anticorruzione.

**Articolo 9**  
**SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI DIPENDENTI**

1. Ai dipendenti è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività che non sia conciliabile con i doveri d'ufficio, l'immagine ed il prestigio dell'Ente.
2. I dipendenti in part-time fino al 50% possono svolgere una libera professione e/o di lavoro subordinato previa comunicazione all'Ente e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1.
3. Per i dipendenti a tempo pieno o con part-time superiore al 50% è necessaria, in caso di incarichi di natura occasionale, una specifica autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza rilasciata ai sensi dell'art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Le singole richieste, di cui al comma precedente, dovranno essere valutate dai titolari di posizione organizzativa (Capi Area) sentito il Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione; le richieste non devono comportare situazioni di conflitto di interessi con le P.A.. Per le posizioni organizzative la valutazione della richiesta e la relativa autorizzazione compete al Segretario Comunale.
5. Per le seguenti attività/incarichi non è necessaria l'autorizzazione dell'Ente bensì una semplice comunicazione:
  - attività rese a titolo gratuito;
  - attività espletate presso associazioni e/o gruppi di volontariato senza scopo di lucro;
  - pubblicazione di articoli e libri;
  - incarichi per i quali è previsto solo un rimborso spese documentate;
  - collaborazione a giornali e riviste;
  - partecipazione a convegni e seminari;
  - incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando.

**Articolo 10**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 39/2013, il Responsabile in materia di anticorruzione (Segretario Comunale) è anche responsabile del controllo e della vigilanza affinché siano rispettate le disposizioni del decreto in materia di incompatibilità ed inconfiribilità.
2. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione rilasciata su dichiarazioni non veritiere, viene diffidato dall'Ente a fare cessare la situazione di incompatibilità entro i successivi 30 giorni.
3. Decorsi 30 giorni dalla diffida senza esito alcuno, l'organo competente in materia di procedimenti disciplinari apre un apposito procedimento, in contraddittorio con il dipendente interessato, che potrà concludersi con l'irrogazione di una sanzione disciplinare che, nei casi più gravi, può arrivare fino al licenziamento per giusta causa.
4. Il compenso ricevuto dal dipendente per le prestazioni svolte senza autorizzazione deve essere versato dal dipendente o dal soggetto erogatore direttamente alle casse del Comune.

**Articolo 11**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Dall'applicazione del presente regolamento non devono discendere oneri aggiuntivi per l'Ente.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione.
4. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito web del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto sezione "Disposizioni generali".